

CITTA' DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON
RISCOSE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI**

Art. 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Art. 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Art. 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	2
Art. 4 - <i>Comunicazione di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Art. 5 - <i>Effetti della definizione agevolata</i>	3
Art. 6 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	4
Art. 7 - <i>Procedure cautelari ed esecutive in corso</i>	4
Art. 8 - <i>Entrata in vigore</i>	4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate (IMU, TARI e violazioni del D.Lgs. 285/92 nuovo Codice della Strada) non riscosse dall'Ente a seguito di provvedimenti di accertamenti esecutivi ai sensi del comma 792 della L. 160/2019, notificati dall'Ente stesso. Restano esclusi dalla definizione agevolata i crediti affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione ai fini della riscossione.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura tributaria, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti di persone fisiche e giuridiche risultanti da accertamenti esecutivi notificati entro il 31/12/2025 derivanti da IMU e TARI che possono essere estinti versando la sola quota capitale e le spese di notificazione degli atti.
2. I debiti di persone fisiche e giuridiche notificati entro il 31/12/2025 derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del D.Lgs. 285/92 nuovo Codice della Strada. Le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
3. Non possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti per i quali sono pendenti delle controversie, in ogni stato e grado alla data del 31/12/2025.
4. Sono comunque esclusi dalla definizione di cui ai commi precedenti i crediti derivanti dalle addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria.

Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta all'Ente, apposita istanza a mezzo PEC o tramite consegna cartacea all'ufficio protocollo dell'Ente entro il 31/07/2026, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio tributi e dal Comando di Polizia Municipale dell'Ente stesso e resa disponibile sul proprio sito internet istituzionale nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.

Art. 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata

1. L'Ente, entro il 30/09/2026, comunica al debitore che ha presentato l'istanza di cui all'art. 3, le somme complessivamente dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento, che potranno avvenire in una delle seguenti modalità:

Per IMU e TARI:

- a) effettuando un versamento in un'unica soluzione entro il 31/10/2026;
- b) con il versamento degli importi dovuti nel numero di rate previsto dal vigente Regolamento per la concessione di rateizzazioni di tributi comunali (delibera di C.C. n. 35 del 22.11.2016), con scadenza della prima rata il 31 ottobre 2026 e delle successive alla fine di ciascun mese. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale corrente.

Per le violazioni del Codice della strada:

- a) effettuando un versamento in un'unica soluzione entro il 31/10/2026;
- b) con la rateazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 202-bis del medesimo D.Lgs. 285/92 nuovo Codice della Strada.

2. Ai fini della regolarizzazione delle somme oggetto di definizione, è esclusa la compensazione con altri crediti tributari del debitore nei confronti del medesimo Ente.
3. Con la comunicazione di cui al presente comma, l'Ente può anche esprimere l'eventuale diniego alla definizione agevolata, sia totale che parziale.

Art. 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento entro la rata successiva di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il soggetto si considera decaduto dalla definizione, che non produce più alcun effetto, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell'Ufficio preposto, comunicando il ricalcolo delle suddette somme.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza a dichiarazione di cui all'art. 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. L'Ente impositore, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.